



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Allegato alla lettera d'invito - Determinazione n. 1 del 5 gennaio 2016

N. _____ di Repertorio

N. _____ di Raccolta

**SCHEMA DI CONTRATTO del "SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO MARITTIMO
DI CONTINUITÀ TERRITORIALE DI PASSEGGERI, VEICOLI E MERCI CON LE
ISOLE MINORI DELLA SARDEGNA (ISOLA DI SAN PIETRO E LA MADDALENA)".
C.I.G. 64741448A2**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici il giorno _____ del mese di _____, in Cagliari,
presso una sede della Regione Autonoma della Sardegna, davanti a me
_____, nella mia qualità di Ufficiale Rogante per i contratti stipulati dalla
predetta Regione, nominato con decreto del Direttore Generale della Direzione
_____ n. _____ del _____, esecutivo ai sensi e per gli effetti di legge

SONO COMPARSI:

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA con sede legale in Cagliari,
_____, codice fiscale e partita IVA _____ (di seguito denominata
Regione), rappresentata dal Dr. _____ nato a _____ il _____ e
domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di dirigente della
struttura competente per materia, nominato con decreto del Direttore Generale della
Direzione Generale _____ n. _____ del _____ e
autorizzato, ai sensi dell'art. _____ della L.R. _____, ad impegnare legalmente e
formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con
proprio decreto n. _____ del _____, esecutivo nei termini di legge;
XXXXX (di seguito denominata XXXXX) con sede legale _____, codice fiscale e
partita IVA n. _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di
_____, rappresentata dal Sig. _____ nato a _____



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Allegato alla lettera d'invito - Determinazione n. 1 del 5 gennaio 2016

_____ il _____, domiciliato per il presente atto presso la sede della società, nella sua qualità di _____, come risulta dal certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di _____ in data _____ che, in originale, si allega al presente contratto sotto la lettera "A".

Io, Ufficiale Rogante, sono certo dell'identità personale dei comparenti, i quali, d'accordo tra loro e con il mio consenso, rinunciano all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO

- che il contesto normativo di riferimento è rappresentato da:

- il regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo) e la Comunicazione della Commissione Europea del 22 aprile 2014 (COM (2014) 232 final);
- lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con legge costituzionale n. 3 del 1948, in particolare gli articoli 4 e 57;
- il Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n. 442 recante *"Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;
- il Decreto legislativo del 17 aprile 2001, n. 234 recante *"Norme di attuazione dello statuto speciale della Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative"* con il quale si è data attuazione alla legge "Bassanini" n. 59 del 1997 e si sono espressamente conferite alla Regione Sardegna le funzioni e i compiti che il d.lgs. n. 112 del 1998 ha conferito alle regioni a statuto ordinario, peraltro subordinandole all'effettivo trasferimento delle risorse e beni necessari.
- la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 recante *"Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna"*;
- l'art. 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 – *"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità Europee"* – convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 2009, n. 166 – rubricato *"Disposizioni di adeguamento comunitario in materia di liberalizzazione delle rotte marittime"* – il quale prevede, tra l'altro, la



REGIONE AUTÒNOMA DE SÀRDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Allegato alla lettera d'invito - Determinazione n. 1 del 5 gennaio 2016

liberalizzazione delle rotte di cabotaggio marittimo, il conferimento alle regioni (per quelle a statuto speciale nel rispetto dei relativi statuti) delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione relativi ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno di una stessa regione nonché, il trasferimento a titolo gratuito dell'intero capitale sociale della Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. alla regione Sardegna;

- la legge 6 agosto 2015 n. 125 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”* la quale all'art. 8, comma 13-septies prevede che *“Le risorse di cui al comma 16, lettera c), dell'art. 19 ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, possono essere utilizzate a copertura degli oneri annuali di servizio pubblico relativi al contratto di servizio stipulato all'esito dell'affidamento del predetto servizio sulla base di una procedura di gara aperta e non discriminatoria, nel rispetto delle norme nazionali ed europee di settore e nei limiti di quanto necessario per coprire i costi netti determinati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico individuati dallo stesso contratto.”*;
- la legge regionale 19 giugno 2015, n. 15 recante *“Continuità territoriale marittima tra la Sardegna e le isole minori. Autorizzazione all'individuazione di un soggetto idoneo allo svolgimento delle attività di supporto tecnico, economico-finanziario e legale alla correlata procedura di gara.”*;
- Regolamento UE (1177/2010) che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne;
- il D.lgs. 29 luglio 2015, n. 129 *“Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento UE (1177/2010)(CE) che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne;*

- che la Giunta regionale con la Deliberazione di GR N. 40/29 del 7 agosto 2015, recante *“Disposizioni di indirizzo politico-amministrativo per l'affidamento con procedura concorsuale dei servizi minimi di trasporto pubblico marittimo in continuità territoriale con le isole di San Pietro e di La Maddalena e sulla linea Santa Teresa di Gallura – Bonifacio”*, ha dettato le linee guida per l'attivazione delle procedure di evidenza



REGIONE AUTÒNOMA DE SÀRDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Allegato alla lettera d'invito - Determinazione n. 1 del 5 gennaio 2016

pubblica per l'affidamento di servizi marittimi continui, adeguati, certi ed accessibili, relativi ai collegamenti tra le isole minori di San Pietro e di La Maddalena e con la Corsica;

- che la citata Deliberazione di G.R. n. 40/29 su tali collegamenti, quali presupposti del procedimento di gara per l'aggiudicazione dei servizi in esame, ha previsto anche la necessità di definire i livelli dei servizi marittimi continui da garantire e il quadro tariffario di riferimento;
- che l'articolo 4 del Regolamento CEE n. 3577/92 stabilisce, tra l'altro, che gli Stati Membri possono imporre oneri di servizio pubblico e concludere contratti di servizio nei casi in cui le regole del libero mercato non consentano di garantire il diritto costituzionalmente protetto alla libertà di movimento e quindi le legittime istanze sociali di continuità territoriale, e che nell'imposizione degli oneri di servizio pubblico si deve stabilire, tra l'altro, quali porti devono essere serviti, la regolarità, la continuità, la frequenza, la capacità di fornitura del servizio, le tariffe;
- che in virtù delle disposizioni statutarie e delle relative norme di attuazione, della normativa nazionale in materia e della citata L.R. n. 21/2005, la Regione svolge le funzioni di programmazione e amministrative attinenti ai servizi pubblici marittimi di cabotaggio di persone e merci nell'ambito dei porti dell'isola;
- che l'Assessore dei Trasporti con propri Decreti n. 8 del 11 novembre 2015 e n. 14 del 28 dicembre 2015 ha definito i servizi pubblici marittimi di continuità territoriale tra la Sardegna e le isole minori di S. Pietro e de La Maddalena ed il quadro tariffario massimo applicabile;
- che con la Determinazione n. 552 del 18.11.2015 del Direttore del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale dell'Assessorato dei Trasporti è stata indetta la procedura ristretta ai sensi dell'art. 17, comma 4, lett. b) della L.R. n. 5/2007 e dell'art. 55 del Codice dei contratti in attuazione delle direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CEE e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio pubblico di trasporto marittimo di persone, veicoli, merci e merci pericolose tra la Sardegna e le isole minori di S. Pietro e de La Maddalena (C.I.G.: 64741448A2), da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 18, c. 1, lett. c) della L.R. 5/2007 e dell'art. 83 del Codice dei contratti e secondo le modalità stabilite negli atti di gara in essa contenuti, attraverso una gara europea aperta e non discriminatoria, come da



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Allegato alla lettera d'invito - Determinazione n. 1 del 5 gennaio 2016

avviso per la manifestazione d'interesse, pubblicato sulla GUUE n. GU/S S226 in data 21.11.2015, pubblicato sulla GURI n. 141 del 30.11.2015, nonché pubblicato sul profilo committente della Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

- che con Determinazione n. _____ del _____ è stato approvato il disciplinare di gara, il presente contratto di servizio e i relativi allegati contenenti la regolazione degli obblighi di servizio pubblico nei collegamenti marittimi regionali;
- che con determinazione n. _____ del _____ la gara suddetta è stata aggiudicata alle condizioni di cui al presente contratto di servizio e ai documenti di gara nonché all'offerta tecnica ed economica presentata;
- che ai fini del presente contratto sono stabilite le seguenti definizioni:
 - servizi di continuità territoriale: servizi ritenuti necessari ai fini del soddisfacimento dell'obbligo di mantenimento del servizio universale e della continuità territoriale di cui al comma 11 dell'art.19ter del Decreto-legge 25 settembre 2009, n.135 convertito con la Legge n 166 del 20 novembre 2009;
 - corsa persa: corsa non effettuata;
 - tratta o Linea: collegamento fra porti caratterizzato dai porti toccati e dalla sequenza con cui questi porti vengono toccati;
 - persona con disabilità o persona a mobilità ridotta: qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell'uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o handicap mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un'attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona;
 - cancellazione: la mancata effettuazione di un servizio originariamente previsto e per il quale sia stato prenotato almeno un posto;
 - ritardo: la differenza di tempo tra l'ora di partenza o di arrivo prevista del passeggero secondo l'orario pubblicato e l'ora della sua partenza o del suo arrivo effettivo o previsto;
 - cause di forza maggiore o cause esterne all'azienda: avvenimento straordinario ed imprevedibile che impedisca la regolare esecuzione del contratto e renda,



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Allegato alla lettera d'invito - Determinazione n. 1 del 5 gennaio 2016

inoltre, inefficace qualsiasi azione dell'obbligato diretta ad eliminarlo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, condizioni meteorologiche e del mare, le sospensioni disposte dalle pubbliche autorità per motivi di ordine e sicurezza, le manifestazioni, gli scioperi di personale portuale, le sommosse, gli attentati, le epidemie, le calamità naturali e le guerre;

- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma pubblico-amministrativa e con il mio rogito.

TUTTO CIO' PREMESSO

I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convergono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

1. Il presente contratto regola l'esercizio da parte di XXXXX dei servizi pubblici di trasporto marittimo di continuità territoriale di passeggeri, veicoli e merci, con le isole minori della Sardegna (Isola di san Pietro e de La Maddalena), di seguito elencati e meglio individuati all'Allegato "B" al presente contratto "Programma di Esercizio":

collegamento La Maddalena – Palau;

collegamento Carloforte-Portovesme;

collegamento Carloforte-Calasetta.

Sono incluse tutte le attività connesse e strumentali allo svolgimento dei servizi di cui sopra.

2. Per lo svolgimento del servizio affidato, incluse tutte le attività connesse e strumentali, XXXXX si assume i rischi commerciali ed industriali per come regolati dal presente contratto di servizio.

3. XXXXX potrà operare sul libero mercato, previa adozione di un sistema di contabilità separata, e senza interferenze che possano compromettere il corretto svolgimento delle prestazioni previste dal presente contratto e senza distrazione dei mezzi dedicati al servizio.

ART. 2 – DURATA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Allegato alla lettera d'invito - Determinazione n. 1 del 5 gennaio 2016

1. La durata del presente contratto è stabilita in 6 anni con decorrenza dalla data di assunzione del servizio, anche anticipata rispetto alla data di sottoscrizione del contratto medesimo ove sussistano ragioni d'urgenza derivanti dalla necessità di garantire la continuità del servizio medesimo.
2. La REGIONE si riserva di estendere il servizio fino ad ulteriori 3 (tre) anni, esclusivamente nel caso in cui vengano reperite risorse finanziarie sufficienti per tale estensione. L'eventuale estensione della durata del contratto sarà comunicata dalla REGIONE al concessionario mediante lettera raccomandata entro trenta mesi dalla stipulazione del contratto iniziale ed il contratto aggiuntivo sarà stipulato entro il terzo anno successivo alla stipulazione del contratto iniziale, ai sensi dell'art. 57, comma 5 lett. b) D. Lgs. 163/06.
3. Nel caso di estensione del servizio fino a ulteriori tre anni, il valore del contratto sarà soggetto alla disciplina di cui all'articolo successivo.
4. Alla data di scadenza del presente contratto, oppure in caso di cessazione anticipata, xxxxx è tenuta a garantire, se richiesto dalla Regione, la prosecuzione del servizio alle medesime condizioni tecniche ed economiche previste dal presente contratto fino al subentro del nuovo soggetto affidatario e comunque non oltre 12 mesi. Il corrispettivo rimane fissato sulla base del prezzo determinato in sede di vigenza contrattuale e riportato nel presente contratto.
5. xxxxx che cessa dal servizio per decadenza o revoca del medesimo ovvero anticipata risoluzione per inadempimento del medesimo non ha diritto a percepire alcun indennizzo.

ART. 3 – COMPENSAZIONE

1. Alla Società è dovuta una compensazione per l'assunzione degli obblighi di Servizio, determinata con il metodo di cui alla Delibera CIPE n. 111 del 09/11/2007, che comprende:
 - a) il costo netto sostenuto dalla Società per l'adempimento degli obblighi di Servizio;
 - b) un margine di utile ragionevole, non maggiore del rendimento del capitale investito, stimato con la metodologia del costo medio ponderato del capitale commisurato al livello di rischio trasferito alla Società.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Allegato alla lettera d'invito - Determinazione n. 1 del 5 gennaio 2016

2. La suddetta Compensazione non può superare, per il periodo di durata del presente Contratto di Servizio, l'importo di Euro [...] per anno solare, oltre IVA, indicato a ribasso nell'Offerta.
3. Per il primo anno, tale importo è ridotto proporzionalmente al periodo di efficacia del presente Contratto di Servizio e assomma pertanto a euro [...].
4. Il prezzo effettivamente riconosciuto a XXXXXX è calcolato secondo le modalità e termini previsti dall'Allegato Beta, paragrafo 6.
5. Nel caso in cui il contratto venga esteso fino a ulteriori tre anni, l'importo annuo sarà determinato secondo le modalità e termini previsti dall'Allegato Beta, paragrafo 6, tenuto conto del nuovo orizzonte temporale di 9 anni.
6. Nel caso di estensione del contratto, le maggiori somme erogate all'aggiudicatario nel periodo precedente ad essa, verranno detratte contestualmente al primo pagamento utile successivo all'estensione medesima.
7. La copertura finanziaria della Compensazione è assicurata dalle risorse assentite dalla Legge n.125/2015 art. 8, comma 13 septies . Per quanto concerne l'IVA, da corrispondere a termini di legge, le risorse saranno garantite con fondi regionali.
8. A XXXXXX è attribuita la titolarità dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, i ricavi e i vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale legate agli spazi pubblicitari a sua disposizione, con riserva per la Regione di disponibilità gratuita per massimo di 60 giorni annui anche frazionati, di due spazi pubblicitari, per ciascuna nave e locale aziendale aperto al pubblico, secondo una programmazione semestrale definita entro il 31 gennaio il 30 giugno di ciascun anno.
9. Sull'importo da corrispondere viene operata, per le attività di competenza della Regione relative alla verifica delle condizioni di equilibrio economico finanziario di cui al successivo art. 4, una detrazione nella misura del 2 per mille in ragione d'anno. Tale detrazione sarà operata sul saldo annuale di cui all'art. 6.

ART. 4 - VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Le Parti procedono con cadenza triennale alla verifica delle condizioni di equilibrio economico finanziario del presente contratto secondo i criteri stabiliti dalla delibera CIPE n. 111 del 2007 e con le modalità indicate nel documento "Criteri di ridefinizione degli



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Allegato alla lettera d'invito - Determinazione n. 1 del 5 gennaio 2016

assetto e degli equilibri economico finanziari del Contratto di Servizio" di cui all'Allegato Alfa.

2. A tal fine, la Società trasmette alla Regione, entro il termine improrogabile del 30 giugno del terzo anno di ciascun Periodo Regolatorio, una relazione e il PEF aggiornato, in cui vengono indicati, unitamente ai documenti giustificativi:

- a) i consuntivi registrati dalle variabili economiche di cui agli schemi di contabilità analitica nel primo e secondo anno del periodo regolatorio;
- b) la previsione a fine anno di tali variabili per l'anno in corso;
- c) i valori previsti per i successivi Periodi Regolatori;
- d) la conseguente eventuale proposta di aggiornamento del documento "Piano economico finanziario dell'Aggiudicatario" di cui all'Allegato Beta.

3. Entro il successivo 30 settembre la Regione, richiesti eventuali chiarimenti o documenti, comunica alla Società l'accoglimento della proposta di aggiornamento, ovvero i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. In tal secondo caso, la Società, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, ha facoltà di presentare all'Amministrazione proprie osservazioni scritte ed eventuale ulteriore documentazione.

4. All'esito, la Regione entro il 31 dicembre chiude la fase di verifica. Nell'ipotesi di sovracompensazione, aggiorna la compensazione a valere per il successivo Periodo Regolatorio. Procede, quindi, al recupero delle maggiori somme già erogate, che verranno detratte contestualmente al primo pagamento utile successivo alla certificazione della sovracompensazione, fatto salvo quanto disposto all' art. 5.

5. Viceversa, se a causa dello scostamento delle variabili economiche indicate nel PEF, si genera una sottocompensazione superiore al 5% della Compensazione, l'Amministrazione provvede, sulla base del documento "*Criteri di ridefinizione degli assetti e degli equilibri economico finanziari del Contratto di Servizio*" di cui all'Allegato Alfa, alla riduzione, esclusivamente per la parte eccedente, per il successivo Periodo Regolatorio, del perimetro di attività dei servizi sovvenzionati, rivedendo gli assetti nautici, ovvero modifica i vincoli tariffari.

6. Nel caso in cui la sottocompensazione sia inferiore al 5% della Compensazione non si applicano le riduzioni previste dal precedente comma.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Allegato alla lettera d'invito - Determinazione n. 1 del 5 gennaio 2016

7. Qualora le cause che hanno determinato una sottocompensazione siano imputabili anche ad un incremento dei costi generati da perdite di efficienza di cui all'art. 5 del presente Contratto di Servizio, la Regione, esclusivamente per tale incremento, non provvede ad applicare le riduzioni previste dal precedente comma 5.

ART. 5 - INCENTIVAZIONE ALL'EFFICIENTAMENTO

1. Il miglioramento o la perdita di efficienza è da imputare, rispettivamente, alla riduzione o all'incremento del totale dei costi relativi alle voci B.1, B.2 al netto della voce b.2.1, B.3 dello schema 2 di cui all'Allegato Beta.

2. In caso di decremento dei costi dovuto al miglioramento di efficienza di cui al punto precedente oltre il 3%, la sovracompensazione generata esclusivamente da tale miglioramento sarà restituita alla Regione soltanto parzialmente, in ragione del valore medio dell'ICS (Indice di Customer Satisfaction) rilevato nel triennio del periodo regolatorio, secondo le modalità indicate nell'allegato gamma così come progressivamente di seguito indicato:

- per il 75% nel caso in cui l'ICS medio del triennio sia compreso tra 2,5 e 5;
- per il 50% nel caso in cui l'ICS medio del triennio sia compreso tra 5 e 7,5;
- per il 25% nel caso in cui l'ICS medio del triennio sia compreso tra 7,5 e 10.

ART. 6 PAGAMENTO DEL PREZZO.

1. Ai fini del pagamento del prezzo di cui all'art. 3, XXXXX emette fattura, con cadenza trimestrale posticipata rispetto all'effettuazione del servizio, pari al 90% di un quarto dell'importo annuale di riferimento. Le fatture, intestate a: REGIONE SARDEGNA dovranno essere trasmesse in modalità telematica e dovranno contenere l'espresso riferimento al contratto e l'indicazione del seguente codice identificativo gara (CIG) 64741448A2.

2. La liquidazione avviene entro 60 giorni dalla data di ricevimento al protocollo della fattura, accompagnata da attestazione di regolare esecuzione del Servizio, per il periodo di riferimento e previa acquisizione da parte della Regione del Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC, che attesti il corretto assolvimento dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, e a condizione che sia stato assolto l'obbligo di invio mensile dei dati di cui all'art. 18 e dell'art. 22.



REGIONE AUTÒNOMA DE SÀRDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Allegato alla lettera d'invito - Determinazione n. 1 del 5 gennaio 2016

3. Il saldo annuale è calcolato dalla Regione previa valutazione dei conguagli su base annua dedotto l'ammontare delle detrazioni e delle penali ove non prima applicate, e comunicato a XXXXX entro il terzo mese dell'anno contrattuale successivo a quello di riferimento e liquidato nei sessanta giorni successivi al ricevimento della relativa fattura. Nel caso di saldo negativo eccedente il 10 per cento, il conguaglio sarà effettuato con il successivo pagamento. Per quanto concerne l'ultimo saldo a fine contratto, l'eventuale differenza di saldo negativo sarà recuperato sulla cauzione.

4. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva al presente contratto di servizio presso _____, Via _____, codice IBAN _____ o su un diverso conto corrente, bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva al presente contratto di servizio, che potrà essere comunicato con lettera successiva.

5. XXXXX è tenuta ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto di servizio, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto di servizio, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice (CIG) 64741448A2.

6. XXXXX dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato al presente contratto di servizio, sopra indicato, sono: _____ codice fiscale: _____. XXXXX è tenuta a comunicare alla REGIONE eventuali variazioni relative ai soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra indicato.

7. Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente contratto di servizio siano eseguite senza avvalersi di conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva al presente contratto di servizio la Regione provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

8. Per l'espletamento dei servizi nient'altro è dovuto dalla Regione a XXXXX oltre a quanto previsto nel presente contratto.

ART. 7- ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. La programmazione del servizio è definita annualmente sulla base delle richieste formulate dalla Regione, tenuto conto delle esigenze di mobilità e nel rispetto delle norme e delle procedure di assegnazione degli accosti.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Allegato alla lettera d'invito - Determinazione n. 1 del 5 gennaio 2016

2. XXXXX è obbligata ad esercitare i collegamenti marittimi nel rispetto del Programma di esercizio, di cui all'Allegato B, come modificato secondo quanto previsto ai commi successivi.
3. Nel corso di validità di ciascun orario, al fine di consentire l'adeguamento tempestivo delle modalità di offerta ai mutamenti della domanda e delle condizioni di contesto o per fare fronte ad esigenze di pubblica utilità e a situazioni di emergenza derivanti da eventi di forza maggiore, la Regione può chiedere a XXXXX di procedere a modificare in modo permanente o temporaneo il servizio oggetto del presente contratto.
4. Le modificazioni del programma d'esercizio sia in aumento che in diminuzione non potranno in ogni caso superare per ciascun anno di durata del contratto, il 20% del totale della percorrenza annua.
5. Lo stesso servizio può inoltre essere modificato, in fase di consolidamento dell'orario complessivo, per adeguamenti tecnici del programma di esercizio, in relazione a modifiche del calendario rispetto all'anno precedente.
6. Le modifiche che comportino una variazione annua in diminuzione o in aumento delle percorrenze, saranno valorizzate sulla base del relativo prezzo unitario migliatico.
7. XXXXX è responsabile dell'organizzazione e dell'attuazione operativa delle modifiche richieste dalla Regione e deve garantire adeguata e tempestiva informazione all'utenza.
8. XXXXX è obbligata ad assicurare prioritariamente, e gratuitamente se richiesto dal titolare del servizio universale postale, il trasporto degli effetti postali, nei limiti di 12 metri lineari per i collegamenti con le isole per giorno e per tratta.
9. La mancata effettuazione del servizio per cause diverse da quelle indicate nel successivo articolo 8, comporta una riduzione del prezzo e/o l'applicazione di penali secondo le previsioni previste dall'art. 23.
10. La cancellazione di corse sarà opportunamente motivata, da parte di XXXXX alla Regione entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è verificato l'evento.
11. XXXXX è obbligato ad assicurare il traghettamento plurisettimanale verso le isole delle merci pericolose delle classi (IMDG CODE): 2.1- 2.2- 3 (p.i.<23 C°) - 3 (p.i. 23 C° ÷ 61 C°) secondo orari e modalità che saranno concordate in funzione delle esigenze di fornitura delle comunità isolate.

ART. 8 - INTERRUZIONI DEL SERVIZIO PER CAUSE ECCEZIONALI E SCIOPERO



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Allegato alla lettera d'invito - Determinazione n. 1 del 5 gennaio 2016

1. La prestazione del servizio non può essere interrotta, né variata o sospesa da XXXXX per nessun motivo.
2. Interruzioni del servizio sono ammesse:
 - nel caso di impossibilità ad assicurare il servizio in sicurezza a causa di condizioni meteorologiche e del mare;
 - a causa di sospensioni disposte dalle pubbliche autorità per motivi di ordine e sicurezza;
 - per cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, manifestazioni, attentati, epidemie, le calamità naturali e comunque eventi non evitabili con l'applicazione della normale diligenza;
3. La cancellazione di corse sarà opportunamente motivata, da parte di XXXXX alla REGIONE entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è verificato l'evento. Entro due settimane dalla comunicazione, la Regione ha facoltà di: richiedere ulteriori informazioni; avviare eventuali accertamenti ritenuti opportuni nella circostanza; contestare la natura di evento di forza maggiore.
4. In caso di sciopero del proprio personale XXXXX è obbligata a garantire le prestazioni minime di cui all'Allegato "F" al presente contratto "Servizi garantiti in caso di sciopero".
5. La mancata effettuazione delle corse garantite in caso di sciopero comporta l'applicazione di una decurtazione di cui all'art. 23.
6. In caso di proclamazione di sciopero, XXXXX deve tempestivamente comunicarlo alla Regione e all'utenza con le modalità previste al successivo art. 14.

ART. 9 – SUBAFFIDAMENTO

1. È ammesso il subaffidamento limitatamente ai servizi aggiuntivi offerti in sede di gara e a quelli eventualmente aggiunti in corso di validità del contratto, purché diversi da quelli tipici del servizio di cabotaggio.
2. Il subaffidamento è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
3. XXXXX, a tal fine, prima dell'affidamento in subaffidamento dovrà presentare richiesta scritta alla Regione specificando le attività che intende subaffidare nell'ambito di quanto indicato in sede di offerta e l'impresa subaffidataria e dovrà produrre quanto previsto nel suddetto art. 118.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Allegato alla lettera d'invito - Determinazione n. 1 del 5 gennaio 2016

4. La Regione a sua volta autorizzerà, previa verifica degli adempimenti di cui all'art.118 del D.Lgs. n.163/2006 e di quanto previsto all'art.3, comma 9,della L. n.136/2010, lo svolgimento delle attività in subaffidamento. Fino a quella data non è comunque consentito il subaffidamento.
5. L'aggiudicatario resta in ogni caso esclusivo responsabile anche dei servizi in z

ART. 10 - SISTEMA TARIFFARIO

1. Le tariffe da applicare al Servizio oggetto del presente contratto sono riportate nell'Allegato G "Sistema tariffario" come integrato con le eventuali offerte migliorative proposte in sede di gara.
2. I relativi valori rappresentano il costo complessivo finale del biglietto per gli utenti, onnicomprensivo delle diverse voci (tasse portuali, bunker, addizionali varie), esclusi i diritti di prevendita e prenotazione.
3. La Società si impegna ad applicare tariffe non superiori a quelle stabilite nel comma 1, aggiornate secondo quanto disposto nei successivi commi.
4. La REGIONE si riserva il diritto di modificare il sistema tariffario in corso di contratto con valutazione dell'eventuale conseguente riequilibrio economico del contratto secondo i termini e le modalità previste dall'art. 4.
5. Le tariffe sono aggiornate ogni 12 mesi (a partire dal tredicesimo mese di validità del contratto) su richiesta di XXXXX, nella misura massima, per ciascun titolo tariffario, della media delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) senza tabacchi (identificato con la sigla apcfo00S) nei 12 mesi precedenti la richiesta di variazione. A tal fine sarà seguita la metodologia utilizzata da ISTAT per il calcolo del tasso di inflazione medio annuo.
6. La richiesta di variazione deve avvenire, per ciascun anno, entro 30 giorni precedenti il termine di cui al comma 5, stabilito al _____.
7. La mancata richiesta nei termini di cui al precedente comma 6, è intesa quale rinuncia alla rivalutazione delle tariffe per il periodo corrispondente.
8. Entro 30 giorni successivi alla richiesta di variazione di cui al comma 6, la Regione può autorizzare il richiesto aggiornamento tariffario, ovvero richiedere alla Società la sospensione dell'applicazione dell'aggiornamento delle tariffe di cui al comma 5, individuando contestualmente, in tal caso, misure compensative in termini di revisione



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Allegato alla lettera d'invito - Determinazione n. 1 del 5 gennaio 2016

degli assetti nautici o riducendo il perimetro delle attività sovvenzionate che facciano salvo l'equilibrio economico-finanziario del presente Contratto di Servizio, determinato secondo i criteri della Delibera Cipe n. 111 del 2007.

9. Nel caso di aggiornamento delle tariffe a seguito dell'applicazione di quanto previsto ai precedenti commi, è fatto obbligo a XXXXX di adeguare tempestivamente, i propri listini, dando pubblicità delle tariffe almeno presso le biglietterie, le agenzie di vendita e in un'apposita sezione del proprio sito Internet.

ART. 11 - QUALITÀ

1. XXXXX è tenuta ad effettuare il servizio nel rispetto di livelli minimi di qualità relativamente a:

- puntualità;
- comfort di viaggio/funzionalità delle navi;
- informazione all'utenza;
- pulizia;

2. L'Allegato E al presente contratto, definisce gli standard minimi qualitativi richiesti per ciascuna fattispecie, i fattori di controllo, le modalità di controllo del loro rispetto, il sistema di penali applicabili nel caso di mancato rispetto degli standard previsti.

3. XXXXX è tenuta ad elaborare entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva la propria Carta dei servizi e le condizioni generali di trasporto sulla base dello "Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta dei servizi pubblici del settore Trasporti" previsto dal D.P.C.M. 30/12/1998 e ss.mm.ii., per quanto compatibile con le specifiche attinenti i servizi marittimi e nel rispetto di quanto previsto all'art. 2, comma 461 della legge 24/12/2007, n. 244.

4. XXXX provvede alla pubblicazione e diffusione della Carta dei servizi e delle condizioni generali di trasporti entro il 31 marzo di ogni anno anche per via telematica dandone comunicazione alla Regione. Il mancato rispetto della pubblicazione comporta l'applicazione della penale di cui all'art. 23, lettera H.

5. XXXXX aggiorna le "Condizioni generali di trasporto per i servizi passeggeri e merci" in base agli obblighi derivanti dal presente contratto e in base ad eventuali sopraggiunte modifiche normative.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Allegato alla lettera d'invito - Determinazione n. 1 del 5 gennaio 2016

6. La Carta dei Servizi predisposta da XXXXX è allegata al presente contratto (Allegato H).

7. Le modifiche eventualmente apportate alla Carta dei servizi comportano una nuova pubblicazione della stessa, l'aggiornamento del sito internet aziendale e l'aggiornamento dell'Allegato "H" al presente contratto, nei tempi e nei modi previsti dall'Allegato "I" al presente contratto "Modalità e tempi di consegna di documenti e elaborati".

8. Dalla data di approvazione della Carta regionale dei servizi di mobilità, xxxx si obbliga all'osservanza dei principi ivi contenuti e al conseguente aggiornamento della propria Carta dei Servizi.

ART. 12 - OBBLIGHI IN CASO DI DISSERVIZI

1. In caso di ritardo XXXXX informa i passeggeri dell'orario previsto di partenza e di arrivo non appena tale informazione è disponibile.

2. Se i passeggeri perdono una coincidenza a causa di un ritardo, XXXXX di fatto compie sforzi ragionevoli per informare i passeggeri interessati in merito a coincidenze alternative.

3. XXXXX dovrà informare tempestivamente la REGIONE riguardo a qualsiasi disservizio relativo ai servizi oggetto del presente contratto e trasmettere entro 48 ore un resoconto sulle azioni poste in essere ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti in caso di disservizi.

4. I contenuti del presente articolo entrano a far parte integralmente delle Condizioni generali di trasporto per i servizi passeggeri e merci e della Carta dei Servizi.

5. Si rinvia a quanto previsto Regolamento UE (1177/2010) che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e dal decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129 "Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento UE (1177/2010)(CE) che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.

ART. 13 - OBBLIGHI VERSO LE PERSONE A MOBILITÀ RIDOTTA (PMR)

1. È fatto divieto a XXXXX per motivi di disabilità o di mobilità ridotta:



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Allegato alla lettera d'invito - Determinazione n. 1 del 5 gennaio 2016

- a. di non accettare una prenotazione, o di non emettere un biglietto;
 - b. di non imbarcare una persona con disabilità o a mobilità ridotta purché la persona interessata sia in possesso di un biglietto valido o di una prenotazione.
2. Le prenotazioni e i biglietti sono offerti alle persone con disabilità e a mobilità ridotta senza oneri aggiuntivi.
3. In caso di partenza, transito o arrivo di una persona con disabilità o a mobilità ridotta in un porto, XXXXX è responsabile di fornire gratuitamente all'interessato l'assistenza di cui all'Allegato "J" al presente contratto "Assistenza PRM e Formazione" per salire sul servizio in partenza o scendere dal servizio in arrivo per cui ha acquistato un biglietto.
4. A bordo delle navi XXXXX fornisce gratuitamente alle persone con disabilità o a mobilità ridotta per lo meno l'assistenza di cui all'Allegato "J" al presente contratto.
5. XXXXX ha l'obbligo di cooperare con gli enti di gestione dei porti al fine di fornire assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta come segue:
- a) l'assistenza è fornita a condizione che il tipo di assistenza richiesta dalla persona a mobilità ridotta sia notificato con almeno 48 ore di anticipo a XXXXX anche attraverso la propria rete di vendita. Qualora il biglietto consenta viaggi multipli, è sufficiente una sola notifica, purché sia fornita un'adeguata informazione sugli orari dei viaggi successivi;
 - b) XXXXX adotta tutte le misure necessarie per ricevere le notifiche relative all'assistenza richiesta da persone con disabilità o a mobilità ridotta. Questo obbligo si applica a tutti i punti vendita, comprese le vendite telefoniche o via internet;
 - c) se non vengono effettuate notifiche in conformità della lettera a), XXXXX, fa tutto il possibile per garantire che l'assistenza venga fornita in modo tale che la persona con disabilità o a mobilità ridotta possa salire sul servizio in partenza o scendere dal servizio in arrivo per cui ha acquistato un biglietto;
 - d) l'assistenza è fornita a condizione che la persona con disabilità o a mobilità ridotta si presenti nel punto designato:
 - 1) un'ora stabilita da XXXXX a condizione che non preceda di più di 60 minuti l'orario di partenza pubblicato;
 - 2) qualora non sia stato stabilito un orario, almeno 30 minuti prima dell'orario di partenza pubblicato.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Allegato alla lettera d'invito - Determinazione n. 1 del 5 gennaio 2016

- e) se una persona con disabilità o a mobilità ridotta ha bisogno di un'animale da assistenza, tale animale viene sistemato a condizione che venga fornita notifica a XXXXX, anche tramite la propria rete di vendita, in conformità delle norme applicabili in materia di trasporto di animali da assistenza riconosciuti a bordo di navi passeggeri.
- 6. XXXXX, inoltre:**
- a. assicura che il proprio personale abbia le conoscenze per soddisfare le necessità delle persone disabili e a mobilità ridotta, fornendo una formazione incentrata sull'assistenza e sulla sensibilizzazione alla disabilità, come descritto all'Allegato "J" al presente contratto;
 - b. assicura che tutti i nuovi dipendenti ricevano una formazione sulla disabilità e che tutto il personale segua al momento opportuno corsi di aggiornamento in materia.
- 7.** Ai fini di cui al comma 6, gli interventi formativi prevedono un modulo informativo entro sei mesi dalla stipula del contratto o, nel caso di nuovi dipendenti, dall'assunzione. I corsi di aggiornamento di cui al comma 6 lettera b), dovranno tenersi ogni qualvolta si verifichino modifiche legislative sostanziali in materia.
- 8.** Nel caso in cui le sedie a rotelle, le altre attrezzature per la mobilità o parti di esse vengano perse o danneggiate durante la movimentazione nel porto o il trasporto a bordo delle navi, il passeggero cui appartengono è risarcito da XXXXX. Se necessario, si fa tutto il possibile per fornire rapidamente attrezzatura di sostituzione.
- 9.** I contenuti del presente articolo entrano a far parte integralmente delle Condizioni generali di trasporto per i servizi passeggeri e merci e della Carta dei Servizi
- 10.** Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia al Regolamento UE (1177/2010) che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e dal decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129 "Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento UE (1177/2010)(CE) che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.

ART. 14 - INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI AL PUBBLICO



REGIONE AUTÒNOMA DE SÀRDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Allegato alla lettera d'invito - Determinazione n. 1 del 5 gennaio 2016

1. XXXXX provvede a fornire adeguata informazione al pubblico rispetto ai servizi oggetto del presente contratto:

- a terra, presso le strutture per l'accoglienza, per l'informazione e per la commercializzazione dei titoli di viaggio;
- a bordo delle navi;
- sul sito internet aziendale;
- mediante il servizio di informazione telefonica aziendale;
- mediante comunicazioni vocali a bordo nave.

2. Il livello di informazione richiesta a terra, a bordo delle navi e sul sito internet aziendale è il seguente:

- gli orari in vigore degli arrivi e delle partenze previa affissione degli orari in apposite bacheche protette e previa messa a disposizione al pubblico di libretti orari;
- il sistema tariffario e principali tariffe in vigore;
- le indicazioni circa le modalità di acquisto dei titoli di viaggio;
- le condizioni generali di trasporto di trasporto per i servizi passeggeri e merci in consultazione;
- la carta dei servizi in consultazione;
- gli obblighi di XXXXX in caso di disservizi (art. 12);
- gli obblighi di XXXXX verso le PMR (art. 13);
- le variazioni del servizio rispetto al servizio programmato (es. scioperi, corse soppresse);
- il numero verde regionale, se istituito, per i reclami dell'utenza;
- il numero del servizio informazioni di XXXXX e l'indirizzo del proprio sito web;
- gli orari dei servizi di TPL a terra in partenza dai porti di imbarco/sbarco con il numero del servizio informazioni dell'impresa esercente tali servizi;
- le campagne informative a cura della Regione.

3. Le informazioni di cui al comma precedente dovranno essere redatte e collocate in modo da consentirne la migliore leggibilità.

4. Il livello di informazione richiesta mediante il servizio di informazione telefonica aziendale attivo tutti i giorni per almeno il seguente arco orario "8,00 – 20,00", è il seguente:



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Allegato alla lettera d'invito - Determinazione n. 1 del 5 gennaio 2016

- gli orari in vigore degli arrivi e delle partenze;
- le indicazioni per il servizio assistenza disabili;
- le variazioni del servizio rispetto al servizio programmato (es. scioperi, corse soppresse);
- il sistema tariffario e principali tariffe in vigore;
- tutte le informazioni richieste dalla clientela in merito ai servizi offerti dalla società.

5. Il livello di informazione richiesta mediante comunicazioni vocali a bordo nave è il seguente:

- le caratteristiche della corsa in programma, orari di partenza e di arrivo, condizioni metereologiche e del mare;
- le variazioni del servizio rispetto al servizio programmato (es. scioperi, corse soppresse);
- tutte le informazioni previste dalla normativa in merito alla sicurezza a bordo.

6. Inoltre XXXXX, al fine di garantire la corretta informazione al pubblico in occasione di variazioni del servizio rispetto al servizio programmato (es. scioperi, corse soppresse) garantirà l'invio di messaggio di posta elettronica ai soggetti di cui all'Allegato "K" al presente contratto "Soggetti da informare".

7. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, comporta l'applicazione di una penale secondo quanto previsto dall'art. 23 al presente contratto.

ART. 15 - ARTICOLAZIONI TERRITORIALI E VENDITA TITOLI DI VIAGGIO

1. XXXXX è obbligata a garantire un livello minimo di strutture, situate nei porti di imbarco/sbarco, per l'accoglienza, l'informazione, la commercializzazione dei titoli di viaggio e per l'esercizio della rappresentanza armatoriale e della raccomandazione marittima almeno pari a quelle presenti al momento della stipula del presente Contratto. Ogni variazione rispetto all'attuale articolazione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione, fermo restando il mantenimento del livello dei servizi erogati. Trascorsi 30 giorni dalla richiesta, quest'ultima s'intende formalmente accolta.

2. XXXXX è obbligata all'apertura degli sportelli destinati alla vendita dei titoli di viaggio almeno 30 minuti prima della partenza del mezzo destinato al servizio oppure a



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Allegato alla lettera d'invito - Determinazione n. 1 del 5 gennaio 2016

garantire la possibilità di acquisto senza sovrapprezzo del titolo di viaggio al momento dell'imbarco.

3. I titoli di viaggio devono essere inoltre acquistabili on – line presso il sito Internet di XXXXX senza ulteriori oneri a carico dell'utenza.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'applicazione di una penale secondo quanto previsto dall'art.23 al presente contratto.

ART. 16 - RECLAMI E COMUNICAZIONI ALLA REGIONE SARDEGNA

1. XXXXX si impegna a rispondere, in modo esauriente e circostanziato, alle segnalazioni trasmesse via e-mail dalla REGIONE entro 30 giorni dal ricevimento, trasmettendo la risposta per posta elettronica certificata o per fax agli indirizzi indicati dalla REGIONE.

2. XXXXX deve fornire alla REGIONE, secondo quanto indicato nell'Allegato "I" al presente contratto, i reclami ricevuti direttamente dall'utenza (attraverso i propri uffici o il proprio numero telefonico, a bordo) o indirettamente da altri soggetti (Comuni, Province) secondo le specifiche che saranno definite dalla Regione.

3. XXXXX deve comunicare alla REGIONE le informazioni di cui all'Allegato "D" al presente contratto su base mensile, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento. Le informazioni saranno comunque disponibili presso XXXXX a partire dal giorno successivo a quello dello svolgimento del servizio.

4. XXXXX deve fornire alla REGIONE gli elaborati e i report previsti dal presente contratto secondo quanto indicato all'Allegato "I" al presente contratto.

ART. 17 – DISPONIBILITA' MEZZI NAUTICI

1. XXXXX dovrà impiegare, per l'effettuazione dei servizi oggetto del presente contratto, navi con caratteristiche tali da rispettare i vincoli posti in gara, risultanti dall'offerta tecnica (Allegato C1).

2. Ogni anno, entro il 31 gennaio, XXXXX dovrà fornire alla Regione l'elenco delle navi che utilizzerà sui servizi oggetto del contratto. Eventuali variazioni, per la loro previa autorizzazione da parte della Regione, dovranno essere comunicate alla medesima in anticipo rispetto alla variazione stessa.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Allegato alla lettera d'invito - Determinazione n. 1 del 5 gennaio 2016

3. XXXXX è obbligata ad assicurare la continuità del servizio garantendo, entro 24 ore, la disponibilità della nave di riserva in caso di sostituzione di emergenza per periodi inferiori a 15 giorni. In caso di soste prolungate oltre tale periodo e in caso di soste per manutenzioni programmate di durata superiore a 15 giorni, xxxx si impegna a garantire la disponibilità a qualunque titolo di navi sostitutive equivalenti o superiori a quelle utilizzate per il servizio regolare. Le manutenzioni programmate che comportano la sosta delle unità navali offerte per il servizio dovranno essere effettuate esclusivamente nel periodo ottobre – aprile, salvo oggettiva impossibilità.

4. A tutela e garanzia delle pari opportunità di trasporto delle persone a ridotta capacità motoria, le navi dovranno essere conformi alle disposizioni della Circolare della Direzione Generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno n. 10/SM prot. 151 del 04/01/2007 e s.m.i.

5. Qualora le unità navali offerte non posseggano totalmente o parzialmente i requisiti indicati alla lettera G dell'Allegato I alla suddetta Circolare, esse dovranno adeguarsi a tali previsioni entro e non oltre 1 anno dall'aggiudicazione del servizio, salvo impedimenti insormontabili esclusivamente di carattere strutturale e tecnicamente dimostrabili, fermo restando che non vengano ridotti i requisiti minimi previsti per le unità navali e quelli risultanti dalla aggiudicazione. In caso di mancato e ingiustificato adeguamento di cui sopra sarà applicata la relativa penale prevista al successivo all'art. 23.

6. XXXXX dovrà provvedere ad identificare le navi e tutto il materiale di comunicazione e informazione con simboli grafici relativi al servizio recanti il logo regionale assieme alla scritta "Regione Autonoma della Sardegna" e la comunicazione del servizio, secondo le modalità stabilite dalla Regione e in maniera tale che si evinca inequivocabilmente che la Regione finanzia la fornitura del servizio.

ART. 18 - PERSONALE

1. XXXXX dovrà rispettare la normativa italiana circa il collocamento e l'arruolamento dei lavoratori marittimi per le prestazioni di servizio a bordo di navi italiane nonché i relativi accordi collettivi nazionali.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Allegato alla lettera d'invito - Determinazione n. 1 del 5 gennaio 2016

2. XXXXX è tenuta ad applicare nei confronti dei lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto nei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché al rispetto delle condizioni stabilite dallo stato italiano in materia di equipaggio ai sensi dell'art. 3 del regolamento CEE 3577/92, del Consiglio del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo);

3. XXXXX è inoltre tenuta all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, nonché al pagamento dei salari e dei contributi assicurativi e previdenziali, come previsto dalla vigente normativa. La REGIONE verifica, contestualmente alla corresponsione trimestrale del rateo del prezzo di cui al precedente art. 3 il corretto pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi previsti dalla vigente normativa, mediante acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità contributiva - DURC.

4. In caso di mancato pagamento dei salari e dei contributi assicurativi e previdenziali di cui al comma 3, la REGIONE, essendo contro di essa proponibile azione diretta ex articolo 1676 codice civile, sospende l'erogazione del corrispettivo e assegna a XXXXX un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione. Ove XXXXX non si adegui nel termine stabilito, la REGIONE procede ai sensi dell'articolo 28 trattenendo dai primi pagamenti utili da effettuare o in mancanza dalla cauzione definitiva, le somme dovute a XXXXX e procede al soddisfacimento degli adempimenti contrattuali e previdenziali.

ART. 19 – CLAUSOLA SOCIALE

1. XXXX per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del servizio di cui all'art. 1, si impegna ad assumere, in via prioritaria, il personale ex Saremar dalla stessa individuato come idoneo, qualora ciò sia armonizzabile con le esigenze della propria organizzazione di impresa.

ART. 20 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, XXXXX ha costituito cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del codice dei contratti mediante la quale _____, si costituisce fideiussore a favore della Regione Autonoma della Sardegna



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Allegato alla lettera d'invito - Determinazione n. 1 del 5 gennaio 2016

nell'interesse del contraente fino alla concorrenza della somma di €_____ (euro _____).

2. L'atto suddetto è allegato in originale al presente contratto sotto la lettera "M".
3. La cauzione definitiva, sarà svincolata annualmente per la quota parte incidente sull'anno, fino al raggiungimento del limite massimo del 75% dell'importo iniziale.
4. Lo svincolo è automatico entro i termini del pagamento del saldo annuale di cui al precedente art. 6.
5. Il restante 25% è svincolato al termine di scadenza del presente contratto.

ART. 21 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI E GARANZIE ASSICURATIVE

1. E' a carico esclusivo di XXXXX ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a cose e persone involontariamente o per fatti dolosi, nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo e a tal scopo XXXXX solleva e garantisce la REGIONE da ogni pretesa o domanda che dovesse essere proposta a tale titolo nei suoi confronti.
2. A garanzia del soddisfacimento dell'obbligo di cui sopra, XXXXX deve essere in possesso, per tutto il periodo di valenza del presente Contratto, delle coperture assicurative previste dalla normativa vigente, che garantiscano comunque il risarcimento dei danni a persone o cose, prodotti nell'espletamento del servizio, prevedendo una copertura minima pari a quella presente all'atto della stipula del contratto. XXXXX trasmetterà alla REGIONE prima della stipula del presente contratto copia delle polizze assicurative suindicate

ART. 22 - MONITORAGGIO ECONOMICO GESTIONALE

1. XXXXX è tenuta alla realizzazione di un sistema di monitoraggio tecnico, economico e gestionale sulla base di quanto previsto nell'Allegato "N" al presente contratto "Monitoraggio Tecnico Economico Gestionale" che comprenda:
 - a. Frequentazione del servizio da parte dell'utenza e indagine O/D;
 - b. Entità e distribuzione del venduto;
 - c. Conto economico dei servizi oggetto dell'appalto ;
 - d. Elenco del personale dipendente, dei mezzi e degli impianti;
 - e. Bilanci.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Allegato alla lettera d'invito - Determinazione n. 1 del 5 gennaio 2016

2. Il monitoraggio di cui al comma 1 dovrà essere trasmesso alla REGIONE nei termini e nei modi di cui all'Allegato I al presente contratto.

3. XXXXX è obbligata ad effettuare rilevazioni statistiche dei dati di traffico, secondo le modalità indicate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In mancanza di indicazioni da parte del Ministero o ad integrazione di queste, le rilevazioni dovranno essere conformi alle modalità indicate dalla REGIONE (Allegato "N" al presente contratto).

ART. 23 – DECURTAZIONI E PENALI

In caso di temporaneo mancato svolgimento del servizio, mancata effettuazione di corse, difformità nell'esecuzione del servizio a quanto previsto dal presente contratto, allegato tecnico e dall'offerta tecnica, la Regione applicherà a XXXXX una :

- a) riduzione del 25% dell'corrispettivo contrattuale netto della singola corsa (ovvero del costo unitario migliatico moltiplicato per le miglia ommesse) qualora a causa di avverse condizioni meteorologiche che non consentano la navigazione in condizioni di massima sicurezza, ovvero a causa di altri comprovati motivi di forza maggiore, venga percorso un numero di miglia inferiore rispetto a quello previsto nel presente contratto;
- b) penale pari all'1,5 (uno virgola cinque) volte il corrispettivo unitario migliatico netto per ogni miglio in meno percorso, qualora a causa avarie e/o altri motivi tecnici imputabili all'azienda venga percorso un numero di miglia giornaliero inferiore rispetto a quello previsto nel presente contratto di servizio;
- c) penale pari a 3 (tre) volte il corrispettivo unitario migliatico netto per ogni miglio in meno percorso in caso di totale mancata effettuazione del servizio giornaliero sempre imputabile a motivi tecnici imputabili a XXXX;
- d) una penale pari a 0,5 (zero virgola cinque) volte l'corrispettivo contrattuale giornaliero della linea interessata, in caso di sostituzione di unità navali in maniera difforme a quanto previsti all'art. 17, comma 3;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Allegato alla lettera d'invito - Determinazione n. 1 del 5 gennaio 2016

- e) penale pari allo 0,3‰ (zero tre per mille) dell'corrispettivo annuale netto del contratto, in caso di utilizzo non autorizzato delle unità navali in modo difforme da quanto dichiarato nell'offerta tecnica;
- f) penale pari a 0,5 (zero virgola cinque) volte il corrispettivo contrattuale giornaliero netto della linea in caso di variazioni del programma d'esercizio non autorizzate dalla Regione;
- g) penale pari a euro 250 al giorno per ogni giorno di ritardo nell'effettuazione delle comunicazioni previste di cui all'allegato I al presente contratto;
- h) penale pari allo 0,1‰ (zero virgola uno per mille) del corrispettivo contrattuale annuo netto, in caso di violazione degli altri obblighi di cui al presente contratto, per ogni giorno di inadempimento dei relativi obblighi;
- j) l'1‰ (uno per mille) dell'corrispettivo netto del contratto di cui al precedente art. 3, per ciascun vincolo o prescrizione non sanzionato ai sensi delle precedenti lettere;
- k) riduzione dell'80% del costo di ogni singola corsa omessa, in caso di mancata effettuazione del servizio per sciopero del personale;
- l) penale pari a euro 500 per ogni giorno di ritardo non giustificato nell'adeguamento di ciascuna unità navale alle disposizioni dell'art. 17, comma 5;.

2. Nel caso in cui l'applicazione complessiva delle penali di cui al presente articolo superi il 10% (dieci per cento) dell'importo netto annuo del contratto di cui al precedente articolo 3, la Regione ha diritto di risolvere il presente contratto.

3. La Regione, successivamente al procedimento sanzionatorio, diffida XXXXX ad adempiere agli obblighi contrattuali nei tempi a essa stabiliti ed in caso di ingiustificato mancato assolvimento, procede alla risoluzione del contratto, nelle modalità di cui al successivo art. 28.

ART. 24 - VIGILANZA

1. Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di vigilanza il controllo sul rispetto degli obblighi previsti dal presente contratto di servizio è svolto dalla Regione che a tale scopo ha libero accesso alle navi ed agli uffici di XXXXX nonché alla documentazione di base concernente i dati e le comunicazioni previste dal contratto medesimo, con facoltà di ottenere, da



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Allegato alla lettera d'invito - Determinazione n. 1 del 5 gennaio 2016

quest'ultima, copia. XXXXX è tenuta a consentire ed agevolare il concreto espletamento dell'attività di vigilanza fornendo la necessaria collaborazione.

2. I controlli di cui al punto precedente sono esercitati dalla REGIONE anche attraverso soggetti esterni dalla stessa designati, muniti di apposito tesserino, i quali possono effettuare rilevazioni in merito agli obblighi contrattuali ed a quanto descritto nell'Allegato E al presente contratto per verificare il rispetto dei livelli di qualità e quantità del servizio contrattualmente previsti.

3. Le risultanze di detti controlli, saranno utilizzate anche ai fini del calcolo delle penalità previste nel presente contratto.

4. Nei casi in cui siano riscontrate inadempienze contrattuali, anche in esito alla attività di vigilanza di cui al presente articolo, la REGIONE provvede, con lettera raccomandata A/R, ad inoltrare l'avviso di violazione entro trenta giorni dalla data di accertamento della medesima. XXXXX, entro venti giorni dalla data di ricevimento del suddetto avviso, potrà produrre alla REGIONE le proprie controdeduzioni mediante raccomandata A/R. La REGIONE, entro venti giorni dal ricevimento delle controdeduzioni di cui sopra non ritenendole valide e comunque entro quaranta giorni dalla data di avviso della violazione, provvederà ad inoltrare la notifica della penalità applicata mediante raccomandata A/R.

5. La REGIONE provvederà a trattenere l'importo complessivo delle penali dalla rata di saldo del prezzo di cui al precedente art. 3.

ART. 25 - SISTEMA PROCEDURALE ED INFORMATIVO DELLA REGOLARITÀ

1. XXXXX è tenuta ad osservare le procedure e gli obblighi informativi previsti dall'Allegato D al presente contratto.

2. XXXXX è tenuta a rendere possibile per la REGIONE, su richiesta della stessa, il controllo in tempo reale del servizio reso con accesso web, sulla base dei dati trasmessi da idoneo sistema Informatico.

ART. 26 – COMITATO PARITETICO DI MONITORAGGIO

1. E' istituito un comitato con funzioni consultive, propositive nonché di monitoraggio e di segnalazione di eventuali disservizi, di cui fanno parte:

- 1) l'Assessore pro tempore che lo presiede e lo convoca o suo delegato;
- 2) il sindaco pro tempore di Carloforte o suo delegato;
- 3) il sindaco pro tempore di La Maddalena o suo delegato;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Allegato alla lettera d'invito - Determinazione n. 1 del 5 gennaio 2016

- 4) l'autorità marittima competente per territorio.
2. Le modalità di funzionamento sono definite con decreto dell'Assessore regionale dei trasporti.

ART. 27 - REFERENTE DEL CONTRATTO

1. XXXXX individua e comunica alla Regione il referente per la gestione di tutte le problematiche inerenti il servizio.
2. La comunicazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di stipula contrattuale o comunque ogni qualvolta si verifica la sostituzione del soggetto preposto.

ART. 28 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del codice civile, la Regione previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, si riserva di provvedere alla risoluzione del contratto di servizio nei seguenti casi :
- 1.1 reiterata inosservanza di disposizioni contrattuali che regolano l'esercizio del servizio;
 - 1.2 mancato riconoscimento, al personale dipendente, del trattamento economico, contributivo, retributivo e giuridico previsto dalla vigente normativa e dai C.C.N.L.;
 - 1.3 reiterato mancato versamento degli oneri previdenziali in favore dei propri dipendenti;
 - 1.4 inosservanza delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
 - 1.5 grave inadempimento di disposizioni normative che regolano la materia dei trasporti;
 - 1.6 gravi e ripetute irregolarità nell'erogazione del servizio per cause non dovute a forza maggiore;
 - 1.7 caso di abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività da parte dell'Azienda;
 - 1.8 in caso di gravi ed ingiustificate irregolarità nell'esercizio, reiterate o permanenti, che compromettono la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo e in caso di interruzione del servizio non giustificata da ragioni oggettive;
 - 1.9 venir meno dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività oggetto del presente contratto;
 - 1.10 sopravvenuto fallimento, liquidazione o cessazione attività o altre situazioni equivalenti a carico dell'Azienda;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Allegato alla lettera d'invito - Determinazione n. 1 del 5 gennaio 2016

- 1.11 qualora le transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non vengano effettuate tramite conto corrente bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva al presente contratto di servizio.
2. In caso di risoluzione anticipata del contratto per le motivazioni sopra indicate, la Regione procederà ad incamerare la cauzione a titolo di penale e procederà all'azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda di trasporto per il risarcimento degli ulteriori danni causati, anche derivanti dalla necessità di procedere a un nuovo affidamento.
3. La Regione può proporre contemporaneamente domanda di adempimento in via principale e di risoluzione in via subordinata.
4. In caso di risoluzione del contratto è espressamente convenuto che non è previsto alcun indennizzo.

Art. 29 – RECESSO

1. La Regione si riserva il diritto di recedere dal presente contratto nei seguenti casi:
- a) modifica o revisione sostanziale dell'organizzazione dei servizi, venir meno dell'interesse pubblico o sopravvenute nuove esigenze;
 - b) qualora siano sospesi o annullati i trasferimenti degli stanziamenti previsti dalla legge n. 125/2015 da parte dello Stato.
2. In caso di recesso a XXXXX sarà riconosciuto il pagamento della quota della prestazione eseguita, purché correttamente effettuata, secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite rinunciando la stessa espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.
3. E' fatto divieto alla società xxx di recedere dal contratto.

Art. 30 – CONTROVERSIE

1. Qualunque controversia dovesse insorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà definita possibilmente in via amministrativa.
3. In via giurisdizionale la competenza è individuata nel Foro di Cagliari, con espressa rinuncia di qualsiasi altro.
4. Il contrasto sulla applicazione del contratto non può dar luogo a sospensione del servizio.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Allegato alla lettera d'invito - Determinazione n. 1 del 5 gennaio 2016

ART. 31 - SPESE CONTRATTUALI

1. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico della REGIONE mentre l'imposta di bollo e di registro del contratto ed ogni altro onere contrattuale sono a carico di XXXXX.

ART. 32. – RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

ART. 33 – DISPENSA LETTURA ALLEGATI

Le parti dispensano espressamente me, Ufficiale Rogante, dal dare lettura degli allegati.

Allegato A	Certificato C.C.I.A.A.
Allegato B	programma di esercizio
Allegato C	offerta economica (C1) e offerta tecnica (C2)
Allegato D	controllo del servizio
Allegato E	Standard di qualità e penali
Allegato F	Servizi garantiti in caso di sciopero
Allegato G	Sistema tariffario
Allegato H	Carta dei servizi
Allegato I	Modalità e tempi di consegna ed elaborati
Allegato J	Assistenza alle persone a mobilità ridotta e formazione
Allegato K	Soggetti da informare
Allegato M	Cauzione definitiva
Allegato N	Monitoraggio economico gestionale
Allegato Alfa	“Criteri di ridefinizione degli assetti e degli equilibri economico finanziari del Contratto di Servizio”
Allegato Beta	“Schemi di piano economico finanziario e Calcolo della compensazione



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Allegato alla lettera d'invito - Determinazione n. 1 del 5 gennaio 2016

Richiesto io, Dott. _____, Ufficiale Rogante della Regione Autonoma della Sardegna, ho ricevuto il presente contratto composto da n. _____ pagine per intero e fin qui del presente di carta uso bollo, debitamente regolarizzate a norma del D.P.R. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, in parte scritte in formato elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritte di mio pugno, che ho letto ai componenti i quali lo approvano e con me lo sottoscrivono.

Per la Regione

Per XXXXXX

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile il xxxxxx dichiara di conoscere e accettare esplicitamente l'art. 6, comma 2, l'art. 29, comma 3, e l'art. 30 del presente contratto.

Per XXXXXX